VERBALE DI ACCORDO

In data 10 gennaio 2011, presso la sede della società Wuerth Srl, viene definito il presente accordo

tra

la società Wuerth Srl nella persona dei Signori Dott. Cosi Giorgio e Avv. Andrea Maculan, giusta autorizzazione dell'Amministratore delegato Dott. Piazza Nicola;

e

l'OO.SS. di Bolzano, rispettivamente nelle persone dei sigg.:

Alessandro Piras - ASGB Commercio

Gianfranco Brotto – Fisascat SGB/CISL;

Remigio Servadio – UIL TUCS SGK;

Maurizio Surian – FILCAMS CGIL/AGB;

di seguito anche definite, per brevità, rispettivamente **datore di lavoro** e **OO.SS.** nonché **parti** qualora richiamate congiuntamente.

Premesso

Che il disposto normativo di cui all'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 che ha dato attuazione all'art. 53, co. 1, del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010) - in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività", e le somme erogate e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, corrisposte a partire dal 01 gennaio 2011 possano essere agevolate;

Che le parti hanno convenuto di dare attuazione al disposto normativo , stipulando un accordo aziendale al fine di individuare gli istituti retributivi assoggettati all'imposta sostitutiva;

Che a tal fine , il datore di lavoro è determinato ad attuare modalità di organizzazione del lavoro atte a perseguire "maggiore produttività e competitività aziendale", avendo già provveduto ad attuare dette modalità;

Che le OO.SS. prendono atto delle succitate modalità organizzative, e concordano che le stesse determinano un effetto sugli istituti contrattuali correlabili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa;

tanto premesso

precisando che le premesse costituiscono presupposto logico e giuridico del presente accordo,

le parti si accordano come appresso:

Le parti confermano che per il personale della Wuerth , troverà applicazione, a partire dal 01 gennaio 2011, la detassazione di cui all'art. 53 citato in premessa, con riferimento agli istituti

collegati alla maggiore produttività e competitività aziendale, come di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività lavorativa flessibile;
- lavoro straordinario anche forfetizzato, lavoro festivo;
- indennità:
 - ✓ turni
 - ✓ reperibilità
 - ✓ domenicale
 - ✓ funzione
- lavoro supplementare da parte dei lavoratori part-time;
- premi di incentivazione/produttività legati ad obbiettivi individuali;
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento,

intendendosi inclusa e comprese la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria e le maggiorazioni nonchè già comprensive di mensilità sospese differite e aggiuntive.

Il datore di lavoro attesterà nel modello CUD quanto richiesto dalla legge in relazione all'applicazione del regime agevolato.

Il datore di lavoro informerà altresì i lavoratori e le lavoratrici di quanto sopra.

Tutto quanto letto confermato e sottoscritto.
Egna, 10 gennaio 2011

Per la società

Per le OO.SS